



Città di
GALLARATE

SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTI, FUNDRAISING, LOGISTICA E CONTRATTI
UFFICIO SERVIZI INTERNI

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPER-
TURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI GALLARATE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUA-
LITÀ/PREZZO SUDDIVISO IN 9 LOTTI - PERIODO 31/12/2026 - 31/12/2030**

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA	5
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	5
1.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3. IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1. DOCUMENTI DI GARA	7
2.2. CHIARIMENTI	7
2.3. COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA	8
3.1 REVISIONE PREZZI	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA	15
6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	16
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	18
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (EVENTUALE PROCURA) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	24
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	25
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	26

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	26
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	27
16. OFFERTA TECNICA	28
17. OFFERTA ECONOMICA.....	28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	29
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	29
18.2 "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA"	29
18.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	43
18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	43
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	43
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	44
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.	44
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	46
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	46
25. CLAUSOLA BROKER.....	47
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	47
27. CODICE DI COMPORTAMENTO	48
28. ACCESSO AGLI ATTI	48
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48

PREMESSE

Con Determinazione dirigenziale n. ... del ..., esecutiva, questa Amministrazione ha deciso di affidare i *Servizi Assicurativi dell'Ente (9 lotti) - periodo 31/12/2026 – 31/12/2030* - mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 e art. 3, lettera f) Allegato I.1, D.Lgs 36/2023 con criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, secondo i parametri di giudizio e i corrispondenti punteggi massimi attribuibili indicati nel presente disciplinare ed ha approvato la documentazione di gara.

Per l'affidamento di cui al presente atto non sono applicabili clausole ambientali, in quanto per i servizi assicurativi non sono previsti criteri ambientali minimi.

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione di tutte le condizioni e modalità contenute nei Capitolati Speciali d'Appalto e relativi allegati e nella documentazione di gara. Eventuali discordanze tra CSA e Disciplinare di gara in merito alla procedura, ai criteri ed ai punteggi si intendono risolte con quanto stabilito dal Disciplinare di Gara.

All'appalto si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 (Codice Contratti), aggiornato al D.Lgs 209/2024, e le altre norme vigenti in materia.

La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) certificata ex artt. 25 e 26 del D.lgs. 31/03/2023, n. 36 detenuta dall'Ente in service "Appalti & Contratti" accessibile all'indirizzo <http://cuc-gallarate-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata massima del procedimento di gara prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Gallarate (VA) - *codice NUTS ITC41 Varese*.

lotto 1 - ALL RISKS PROPERTY - CIG BC856A33F4

lotto 2 - RCT/O - CIG BC856A44C7

lotto 3 - RC PATRIMONIALE - CIG BC856A559A

lotto 4 - ALL RISKS OPERE D'ARTE - CIG BC856A666D

lotto 5 - CYBER RISKS - CIG BC856A7740

lotto 6 - TUTELA LEGALE - CIG BC856A8813

lotto 7 - INFORTUNI- CIG BC856A98E6

lotto 8 - KASKO - CIG BC856AA9B9

lotto 9 - RCA CVT LIBRO MATRICOLA - CIG BC856ABA8C

L'Amministrazione Aggiudicatrice è il Comune di Gallarate, Via G. Verdi, 2 - 21013 Gallarate (VA)
CF P.IVA 00560180127.

Il Responsabile unico del progetto è Restuccia Tiziana – tizianarestuccia@comune.gallarate.va.it.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Restuccia Tiziana – tizianarestuccia@comune.gallarate.va.it.

Il Direttore dell'esecuzione per la fase di esecuzione del servizio è Scandroglio Cristina - cristinascandroglio@comune.gallarate.va.it.

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti della PAD "Appalti & Contratti".

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura. Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nei documenti della PAD "Appalti & Contratti".

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti della PAD "Appalti & Contratti", che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato

membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

È necessario che gli operatori economici ai fini della partecipazione alla presente procedura e della successiva eventuale aggiudicazione siano iscritti/registratori al portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e abbiano proceduto alla corretta profilazione della propria utenza (<https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/>).

Tale adempimento è condizione necessaria per consentire alla Stazione Appaltante l'espletamento delle verifiche di legge tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE 2.0). Si specifica che la mancata o errata registrazione, impedendo l'accesso ai dati necessari per il controllo dei requisiti, comporterà l'impossibilità di procedere all'affidamento in favore dell'operatore.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione è costituita:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolati di polizza per coperture assicurative relative ai n. 9 lotti, riportanti le condizioni di garanzia richieste che costituiranno le future polizze;
- Statistiche sinistri, elenco mezzi di trasporto, elenco opere d'arte e beni bibliografici, stima immobili;
- Schema di domanda di partecipazione;
- Documento di gara unico europeo;
- Patti di integrità
- Modelli Offerta tecnica;
- Modelli Offerta economica;

La documentazione di gara è accessibile sulla sopra citata PAD Appalti&Contratti.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il [REDACTED], in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla PAD "Appalti&Contratti" stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite tramite la PAD entro il [REDACTED], mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD "Appalti&Contratti".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, DURATA

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del servizio assicurativo del Comune di Gallarate.

L'appalto è suddiviso in nove lotti prestazionali.

La **durata** dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) per tutti i singoli lotti è di **quattro anni** decorrenti dalle ore 24 del 31/12/2026 alle ore 24 del 31/12/2030, con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissato al 31/12 di ogni anno.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, la polizza di ciascun lotto potrà essere prorogata alle medesime condizioni economiche e normative in corso per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo appaltatore qualora si verificino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e comunque con il massimo di **6 mesi** e di **3 mesi** per la polizza Cyber Risks.

È facoltà della Stazione Appaltante per ciascun lotto, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della polizza di assicurazione, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lg. 36/2023 per un periodo massimo di **6 mesi**.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata dal Contraente una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 6 mesi, anche nel caso in cui venga inviata il recesso annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Gli **importi** negoziabili a base di gara dei singoli lotti, **sui quali i concorrenti sono chiamati a presentare offerta**, sono riportati nella colonna **C** della tabella sottostante:

A	B	C	D	E	F	G	H
L O T T O	Descrizione lotto polizza	Importo annuo lordo a base di gara (euro)	Importo quadriennale lordo a base di gara (euro)	Importo lordo proroga semestrale (euro)	Importo Lordo proroga tecnica semestrale o trimestrale (euro)	Importo Lordo Totale comprese opzioni	CIG
1	ALL RISKS	150.000,00	600.000,00	75.000,00	75.000,00 semestrale	750.000,00	BC856A33F4
2	RCT/O	150.000,00	600.000,00	75.000,00	75.000,00 semestrale	750.000,00	BC856A44C7
3	RC Patrimoniale	14.000,00	56.000,00	7.000,00	7.000,00 semestrale	70.000,00	BC856A559A
4	All Risks Opere d'arte	21.000,00	84.000,00	10.500,00	10.500,00 semestrale	105.000,00	BC856A666D
5	Cyber Risks	18.000,00	72.000,00	9.000,00	4.500,00 trimestrale	85.500,00	BC856A7740
6	Tutela Legale	21.000,00	84.000,00	10.500,00	10.500,00 semestrale	105.000,00	BC856A8813
7	Infortuni	16.000,00	64.000,00	8.000,00	8.000,00 semestrale	80.000,00	BC856A98E6
8	Kasko	3.000,00	12.000,00	1.500,00	1.500,00 semestrale	15.000,00	BC856AA9B9
9	RCA CVT Libro Matricola	28.000,00	112.000,00	14.000,00	14.000,00 semestrale	140.000,00	BC856ABA8C
Importi parziali e totali		421.000,00	1.684.000,00	210.500,00	206.000,00	2.100.500,00	
VALORE GLOBALE STIMATO APPALTO						2.100.500,00	

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 2.100.500,00** comprensivo di opzioni come da tabella sopra riportata.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad un'incidenza media del 2,6% dell'importo lordo a base di gara (fonte ANIA Trends Indici Aziendali 2024).

A	B	D	D1
L O T T O	Descrizione lotto po- lizza	Importo quadriennale lordo a base di gara (euro)	Costi manodopera Incidenza media 2,6% su importo lordo a base di gara (euro)
1	ALL RISKS	600.000,00	15.600,00
2	RCT/O	600.000,00	15.600,00
3	RC Patrimo- niale	56.000,00	1.456,00
4	All Risks Opere d'arte	84.000,00	2.184,00
5	Cyber Risks	72.000,00	1.872,00
6	Tutela Le- gale	84.000,00	2.184,00
7	Infortuni	64.000,00	1.664,00
8	Kasko	12.000,00	312,00
9	RCA CVT Li- bro Matri- cola	112.000,00	2.912,00
Totale costi manodopera			43.784,00

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il premio annuo lordo offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività prevalente oggetto dell'appalto assicurativa è il seguente: J121 [J01] - CCNL per il personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, in quanto sussiste, per la tipologia del servizio, assenza di rischi.

I servizi assicurativi sono riconducibili al CPV 66510000-8.

L'appalto è finanziato con fonti di finanziamento proprie.

3.1 REVISIONE PREZZI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023, la revisione dei prezzi è riconosciuta al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e documentate dall'appaltatore in relazione a indicatori oggettivi di mercato, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, e operano nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa che ecceda la predetta soglia del 5%, in relazione alle prestazioni da eseguire. Non trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera non sono considerate variazioni del costo del lavoro né automatismi correlati a indici generali non riferiti specificatamente alle coperture assicurative. Ai fini del riconoscimento della variazione dei costi e dei prezzi di cui ai predetti criteri, si utilizza comunque come limite massimo l'indice dei prezzi al consumo (FOI) pubblicato sul sito istituzionale dell'ISTAT.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti allo stesso singolo lotto:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.

L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

COASSICURAZIONE:

È ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, come regolato dai singoli capitoli di polizza. La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Alle imprese che presentino offerta in coassicurazione è preclusa la partecipazione in forma singola o in altra coassicurazione o in altro raggruppamento.

La scelta tra partecipazione singola o in coassicurazione dovrà essere espressa in sede di presentazione dell'offerta.

Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara:

a) Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno di sede id gara - una quota del rischio (Lotto) pari ad almeno il 20%.

In caso di coassicurazione, dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata l'offerta.

La Delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l'intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto e derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto di diritto, dai rapporti che possono interessare le Compagnie assicuratrici presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.

La società Delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Le coassicuratrici danno mandato alla Delegataria a firmare, anche per loro nome e conto, ogni atto dichiarativo e/o appendice di modifica in genere quali ad esempio a titolo esemplificativo e

non limitativo, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, restando inteso che il broker provvederà alla rimessa dei premi per il loro intero ammontare a favore della delegataria medesima, la quale è poi impegnata alla corresponsione delle singole quote intestate alle coassicuratrici.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui **all'articolo 94** del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui **all'articolo 95** del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO. L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'**IVASS** all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

Per le imprese aventi sedi legale in un altro Stato membro dell'U.E., è richiesto:

- aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23, comma 4 del D.Lgs 209/2005, che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare, per il tramite di una propria sede secondaria;
- aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24, comma 2 del D.Lgs 209/2005, che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA FINANZIARIA

a) Raccolta premi complessiva nei rami danni non inferiore ad **€ 20.000.000,00**, ridotto ad € 3.000.000,00 per il solo Lotto Tutela Legale, **nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni** precedenti all'indizione di gara.

Per la particolare natura del servizio oggetto di affidamento è necessario, a garanzia della stazione appaltante e a tutela dell'interesse pubblico **superare il limite massimo di fatturato** indicato all'art. 100, comma 11, D.lgs. 36/2023 (**doppio del valore stimato dell'appalto e/o del singolo lotto**).

In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, il requisito dovrà essere posseduto al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

In caso di RTI, il requisito della raccolta premi dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo mandataria al fine di garantire l'interesse pubblico rispetto all'esposizione frontale del rischio. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare il requisito per intero.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati dalla nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o della Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Le imprese di assicurazione estere possono comprovare i requisiti di capacità economico e finanziaria anche tramite la presentazione dei bilanci redatti e pubblicati secondo la legislazione del proprio Paese di origine.

6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) Tre contratti, regolarmente espletati, in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui si presenta offerta per servizi alle Pubbliche Amministrazioni o a soggetti privati **negli ultimi 10 anni**.

In caso di RTI o coassicurazione, il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla capogruppo o dalla delegataria.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanziate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami assicurativi di cui al punto 6.1 lett. b) deve essere posseduto da:
 - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o coassicuratrici;
 - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Per il requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.2 lett. a) si rinvia a quanto indicato precedentemente.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Per il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 lett. a) si rinvia a quanto indicato precedentemente.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito relativo **all'autorizzazione rilasciata dall'IVASS** all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi al/ai lotto/i cui si intende partecipare, **solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.**

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, **che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti**, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nelle forme e nel limite di cui all'art. 119 del Codice.

In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% della base di gara del Lotto a cui si intende partecipare (vedi tabella importi singoli lotti sotto riportata), costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Lotto	Descrizione lotto polizza	C.I.G.	Importo a base di gara	Importo garanzia provvisoria
1	ALL RISKS	BC856A33F4	750.000,00	15.000,00
2	RCT/O	BC856A44C7	750.000,00	15.000,00
3	RC Patrimoniale	BC856A559A	70.000,00	1.400,00
4	All Risks Opere d'arte	BC856A666D	105.000,00	2.100,00
5	Cyber Risks	BC856A7740	85.500,00	1.710,00
6	Tutela Legale	BC856A8813	105.000,00	2.100,00
7	Infortuni	BC856A98E6	80.000,00	1.600,00
8	Kasko	BC856AA9B9	15.000,00	300,00
9	RCA CVT Libro Matricola	BC856ABA8C	140.000,00	2.800,00

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico presta tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fidejussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto: IT89U0306950243100000046069.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. L'operatore economico presenta nella busta amministrativa la ricevuta di avvenuto pagamento.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	Descrizione lotto polizza	CIG	Importo a base di gara	Importo contributo ANAC Operatori economici	Importo contributo ANAC Stazione appaltante
1	ALL RISKS	BC856A33F4	750.000,00	77,00	660,00
2	RCT/O	BC856A44C7	750.000,00	77,00	
3	RC Patrimoniale	BC856A559A	70.000,00	Esente	
4	All Risks Opere d'arte	BC856A666D	105.000,00	Esente	
5	Cyber Risks	BC856A7740	85.500,00	Esente	
6	Tutela Legale	BC856A8813	105.000,00	Esente	
7	Infortuni	BC856A98E6	80.000,00	Esente	
8	Kasko	BC856AA9B9	15.000,00	Esente	
9	RCA CVT Libro Matricola	BC856ABA8C	140.000,00	Esente	

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ... del giorno ... a pena di irricevibilità.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'**OFFERTA** è composta da:

A – Documentazione amministrativa – la busta amministrativa è unica per tutti i lotti;

B – Offerta tecnica – una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta economica – una per ogni lotto per il quale si intende partecipare;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- ☐ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ☐ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 *giorni* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD "Appalti&Contratti" per compilare o allegare la seguente documentazione, debitamente compilata e firmata digitalmente:

- 1) Domanda di partecipazione;
- 2) DGUE elettronico come reso disponibile dalla PAD;
- 3) DGUE in formato pdf;
- 4) Eventuale procura;
- 5) Garanzia provvisoria;
- 6) Copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC (per i lotti per cui è previsto);
- 7) documentazione in caso di avvalimento;
- 8) documentazione per i soggetti associati;
- 9) Patto di integrità sottoscritto digitalmente per accettazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (EVENTUALE PROCURA) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'**allegato n. A**.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

e dettagliate motivazioni per le parti oscure).

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Concorrente compila il Documento di gara unico europeo in versione elettronica come reso disponibile dalla PAD. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti speciali e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- scheda di offerta tecnica del Lotto a cui si partecipa, in formato file PDF, utilizzando il Modello allegato al presente disciplinare.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 13.1.

Nel caso di concorrenti associati/coassicurazione l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al precedente punto 13.1.

L'Offerta Tecnica deve essere redatta in lingua italiana utilizzando o riproducendo il modello predisposto e allegato al presente disciplinare, il quale contiene una proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1. Parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

A pena d'esclusione nell'offerta tecnica non deve essere contenuta alcuna quantificazione economica di prezzo o di costo.

17. OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- scheda di offerta economica del Lotto a cui si partecipa, in formato PDF, utilizzando il Modello allegato al presente disciplinare.

Nella scheda di offerta economica che dovrà essere allegata servirà indicare il premio annuo lordo offerto per il periodo di durata contrattuale.

A pena di esclusione l'offerta economica deve contenere anche l'indicazione:

- del costo della manodopera;
- del costo della sicurezza interna aziendale.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inserita, pena l'esclusione, nella busta telematica contenente l'offerta economica e non nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa e neppure nella busta telematica contenente l'offerta tecnica.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 13.1.

Sono inammissibili le offerte economiche al rialzo, le offerte prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto è aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 - secondo i criteri di valutazione indicati nell'Allegato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica" - sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ripartendo il punteggio complessivo secondo la seguente tabella:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel paragrafo che segue "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta tecnica" con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti, automaticamente e in valore assoluto, in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

La valutazione dell'offerta tecnica è demandata ad apposita Commissione giudicatrice composta ai sensi degli artt. 51 e 93 del Codice.

18.2 "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA"

LOTTO 1 ALL RISKS PROPERTY

OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

n°	Criteri di valutazione	punti max	Opzioni previste offerta tecnica		punti T max
1	Abrogazione del recesso per sinistro	5	MIGLIORATIVA	Eliminazione dell'articolo 9 "Recesso dal contratto in caso di sinistro"	5
2	Rinuncia al recesso annuale per la Società - Art. 2 "Recesso anticipato annuale"	5	MIGLIORATIVA	Abrogazione del primo comma dell'art. 2 "Recesso anticipato annuale"	5

3	Aumento STOP LOSS per ogni periodo di assicurazione	4	MIGLIORATIVA 1	€ 45.000.000 per periodo assicurativo	2
			MIGLIORATIVA 2	€ 50.000.000 per periodo assicurativo	4
4	Aumento limite di indennizzo Supporto dati	4	MIGLIORATIVA 1	Limite € 750.000 per sinistro e periodo assicurativo	2
			MIGLIORATIVA 2	Limite € 900.000 per sinistro e periodo assicurativo	4
5	Aumento limite di indennizzo Somme dovute a Terzi Ricorso Terzi	4	MIGLIORATIVA 1	Limite € 12.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	2
			MIGLIORATIVA 2	Limite € 15.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	4
6	Riduzione Scoperto/Franchigia Terremoto	4	MIGLIORATIVA 1	Scoperto del 10%, minimo € 15.000 per sinistro e per singola Ubicazione	2
			MIGLIORATIVA 2	Nessuno scoperto, Franchigia € 10.000 per sinistro e per singola Ubicazione	4
7	Aumento limite di indennizzo Terremoto	4	MIGLIORATIVA 1	Limite € 7.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	2
			MIGLIORATIVA 2	Limite € 10.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	4
8	Aumento limite di indennizzo Inondazioni, alluvioni	4	MIGLIORATIVA 1	Limite € 2.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	2
			MIGLIORATIVA 2	Limite € 3.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	4
9	Riduzione Scoperto/franchigia Inondazioni, alluvioni	4	MIGLIORATIVA 1	Scoperto del 10%, minimo € 15.000 per sinistro e per singola Ubicazione	2
			MIGLIORATIVA 2	Nessuno scoperto, Franchigia € 10.000	4

				per sinistro e per singola Ubicazione	
10	Aumento limite di indennizzo Allagamenti	4	MIGLIORATIVA 1	Limite € 750.000 per sinistro e periodo assicurativo	2
			MIGLIORATIVA 2	Limite € 1.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	4
11	Riduzione Scoperto/Franchigia Sovraccarico neve e/o ghiaccio	4	MIGLIORATIVA 1	Scoperto del 10%, minimo € 10.000 per sinistro e per singola Ubicazione	2
			MIGLIORATIVA 2	Nessuno scoperto, Franchigia € 5.000 per sinistro e per singola Ubicazione	4
12	Aumento limite di indennizzo Eventi Atmosferici	4	MIGLIORATIVA 1	Limite € 2.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	2
			MIGLIORATIVA 2	Limite € 3.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	4
13	Aumento limite di indennizzo Gelo e ghiaccio	4	MIGLIORATIVA 1	Limite € 3.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	2
			MIGLIORATIVA 2	Limite € 4.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	4
14	Aumento limite di indennizzo Fenomeno elettrico	4	MIGLIORATIVA 1	Limite € 2.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	2
			MIGLIORATIVA 2	Limite € 3.000.000 per sinistro e periodo assicurativo	4
15	Riduzione Scoperto/Franchigia Allagamenti	4	MIGLIORATIVA 1	Scoperto del 10%, minimo € 15.000 per sinistro e per singola Ubicazione	2
			MIGLIORATIVA 2	Nessuno scoperto, Franchigia Frontale € 10.000 per sinistro e per singola Ubicazione	4

16	Riduzione Scoperto/Franchigia Eventi Atmosferici	4	MIGLIORATIVA 1	Scoperto del 10%, minimo € 15.000 per sinistro e per singola Ubicazione	2
			MIGLIORATIVA 2	Nessuno scoperto, Franchigia Frontale € 10.000 per sinistro e per singola Ubicazione	4
17	Riduzione Franchigia Furto	4	MIGLIORATIVA 1	Franchigia € 300	2
			MIGLIORATIVA 2	Franchigia € 200	4

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

LOTTO N. 2 RCT/O

OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

N°	Criteri di valutazione	punti max	Opzioni previste offerta tecnica		punti T max
1	Abrogazione del recesso per sinistro	8	MIGLIORATIVA	Eliminazione dell'articolo 9 "Recesso dal contratto in caso di sinistro"	8
2	Aumento del Massimale di Responsabilità civile Verso Terzi – RCT e del Massimale Aggregato	8	MIGLIORATIVA 1	Massimale RCT € 25.000.000 per sinistro	4
			MIGLIORATIVA 2	Massimale RCT € 30.000.000 per sinistro	8
3	Aumento del Massimale di Responsabilità Civile Dipendenti e/o Prestatori di Lavoro - R.C.O.	6	MIGLIORATIVA 1	Massimale RCO € 15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di € 3.000.000 per persona lesa	3
			MIGLIORATIVA 2	Massimale RCO € 20.000.000 per	6

				ogni sinistro, con il limite di € 3.000.000 per ogni persona lesa	
4	Aumento del limite di risarcimento per la garanzia "Cose in consegna e custodia"	8	MIGLIORATIVA 1	Limite € 1.500.000 per sinistro e per anno assicurativo	4
			MIGLIORATIVA 2	Limite € 2.000.000 per sinistro e per anno assicurativo	8
5	Inserimento spese per legale nel procedimento penale	8	MIGLIORATIVA	In caso di procedimento penale, è facoltà dell'Assicurato nominare un legale di sua fiducia, da affiancare al legale indicato dalla Società: in tal caso la Società, preso atto della designazione del legale di fiducia dell'Assicurato, assumerà a proprio carico le relative spese;	8
6	Aumento del limite di risarcimento per i danni da Inquinamento accidentale	8	MIGLIORATIVA 1	Limite € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo	4
			MIGLIORATIVA 2	Limite € 5.000.000 per sinistro e per anno assicurativo	8
7	Aumento del limite di risarcimento per i danni da interruzione e/o sospensione di attività di terzi	8	MIGLIORATIVA 1	Limite € 3.000.000 per sinistro e per anno assicurativo	4
			MIGLIORATIVA 2	Limite € 5.000.000 per sinistro e per anno assicurativo	8
8	Estensione retroattiva della garanzia Malattie Professionali	8	MIGLIORATIVA 1	L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza	4



				della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto	
			MIGLIORATIVA 2	L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 36 mesi dalla data di effetto del contratto	8
9	Riduzione Franchigia Frontale RCT	8	MIGLIORATIVA 1	€ 1.500	4
			MIGLIORATIVA 2	€ 1.000	8

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

LOTTO 3 RC PATRIMONIALE

OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

n°	Criteri di valutazione	punti max	Opzioni previste offerta tecnica		punti T max
1	Abrogazione del recesso per sinistro	10	MIGLIORATIVA	Eliminazione dell'articolo 9 "Recesso dal contratto in caso di sinistro"	10
2	Aumento del Massimale per sinistro e del Massimale Aggregato annuo	10	MIGLIORATIVA 1	Massimale RC € 6.000.000 per sinistro e per aggregato annuo	5
			MIGLIORATIVA 2	Massimale RC € 7.000.000 per sinistro e per aggregato annuo	10
3	Riduzione franchigia frontale per sinistro	10	MIGLIORATIVA 1	€ 2.500	5
			MIGLIORATIVA 2	€ 1.500	10
4	Aumento massimale Assunzione e gestione del personale	10	MIGLIORATIVA 1	€ 350.000 per sinistro e per anno	5
			MIGLIORATIVA 2	€ 500.000 per sinistro e per anno	10
5	Aumento massimale Ecologia e Ambiente	10	MIGLIORATIVA 1	€ 350.000 per sinistro e per anno	5
			MIGLIORATIVA 2	€ 500.000 per sinistro e per anno	10
6	Aumento massimale Decreto legislativo 196/2003 e normative privacy	10	MIGLIORATIVA 1	€ 350.000 per sinistro e per anno	5
			MIGLIORATIVA 2	€ 500.000 per sinistro e per anno	10
7	Aumento massimale Interruzione o sospensione di attività di terzi	10	MIGLIORATIVA 1	€ 350.000 per sinistro e per anno	5
			MIGLIORATIVA 2	€ 500.000 per sinistro e per anno	10

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

LOTTO 4 ALL RISKS OPERE D'ARTE

OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

n°	Criteri di valutazione	punti max	Opzioni previste offerta tecnica		punti T max
1	Aumento limite di risarcimento per trasporti	15	MIGLIORATIVA 1	Limite di risarcimento trasporti €350.000,00	7,5
			MIGLIORATIVA 2	Limite di risarcimento trasporti €500.000,00	15
2	Aumento importo valore delle opere per singolo viaggio senza sovra premio	15	MIGLIORATIVA 1	Limite € 350.000,00 per singolo viaggio	7,5
			MIGLIORATIVA 2	Limite € 500.000,00 per singolo viaggio	15
3	Aumento limite di indennizzo per sinistro, sinistro in serie e annualità assicurativa	15	MIGLIORATIVA 1	Limite di indennizzo € 35.000,00 per sinistro, sinistro in serie e annualità assicurativa	7,5
			MIGLIORATIVA 2	Limite di indennizzo € 50.000,00 per sinistro, sinistro in serie e annualità assicurativa	15
4	Aumento limite di indennizzo Onorari periti	15	MIGLIORATIVA 1	Limite di indennizzo € 50.000,00 per sinistro e annualità assicurativa	7,5
			MIGLIORATIVA 2	Limite di indennizzo € 100.000,00 per sinistro e annualità assicurativa	15
5	Aumento limite massimo dell'acconto	10	MIGLIORATIVA 1	Limite acconto € 150.000,00 per sinistro	5
			MIGLIORATIVA 2	Limite acconto € 200.000,00 per sinistro	10

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

LOTTO 5 CYBER RISKS

OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

n°	Criteri di valutazione	punti max	Opzioni previste offerta tecnica		punti T max
1	Abrogazione art. 9	15	MIGLIORATIVA	Eliminazione dell'articolo 9 "Recesso dal contratto in caso di sinistro"	15
2	Aumento LIMITE AGGREGATO DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO	15	MIGLIORATIVA 1	€ 3.500.000	7,5
			MIGLIORATIVA 2	€ 4.000.000	15
3	Aumento Limite di indennizzo per la garanzia "Maggiori costi"	10	MIGLIORATIVA 1	€ 200.000	5
			MIGLIORATIVA 2	€ 250.000	10
4	Aumento Limite di indennizzo per la garanzia "ERRORE UMANO"	15	MIGLIORATIVA 1	€ 1.500.000	7,5
			MIGLIORATIVA 2	€ 2.000.000	15
5	Riduzione Scoperto "RANSOMWARE"	15	MIGLIORATIVA 1	40% MINIMO € 30.000	7,5
			MIGLIORATIVA 2	30% MINIMO € 25.000	15

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

LOTTO 6 TUTELA LEGALE

OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

<i>n°</i>	<i>Criteri di valutazione</i>	<i>punti max</i>	<i>Opzioni previste offerta tecnica</i>		<i>punti T max</i>
1	Abrogazione del recesso per sinistro	10	MIGLIORATIVA	Eliminazione dell'articolo 9 "Recesso dal contratto in caso di sinistro"	10
2	Aumento massimale per ogni assicurato	10	MIGLIORATIVA 1	€ 90.000 con il limite di € 15.000 per sinistri relativi a inquinamento ambientale	5
			MIGLIORATIVA 2	€ 120.000 con il limite di € 20.000 per sinistri relativi a inquinamento ambientale	10
3	Aumento Massimale per ogni evento che coinvolga più assicurati	8	MIGLIORATIVA 1	€ 350.000 con il limite di € 15.000 per sinistri relativi a inquinamento ambientale	4
			MIGLIORATIVA 2	€ 400.000 con il limite di € 20.000 per sinistri relativi a inquinamento ambientale	8
4	Aumento anticipo indennizzo per persona coinvolta	8	MIGLIORATIVA 1	€ 7.000	4
			MIGLIORATIVA 2	€ 9.000	8
5	Assistenza legale attiva Aumento massimale per anno (persone fisiche)	8	MIGLIORATIVA 1	Massimale € 15.000 con il limite di € 3.000.000 per i sinistri inerenti i reati di ingiuria e diffamazione	4
			MIGLIORATIVA 2	Massimale € 20.000 con il limite di € 3.500.000 per i sinistri inerenti i reati di ingiuria e diffamazione	8
6	Aumento massimale violazione al diritto del lavoro	8	MIGLIORATIVA 1	€ 350.000 per sinistro e per anno	4
			MIGLIORATIVA 2	€ 500.000 per sinistro e per anno	8
7	Aumento massimale remissione di querela	8	MIGLIORATIVA	Massimale per anno € 20.000	8

8	Inserimento garanzia "Controversie aventi per oggetto vertenze amministrative"	10	MIGLIORATIVA	Inserimento della garanzia sulla base del testo indicato all'art. 40 del capitolato, con Massimale per anno € 10.000	10
---	--	-----------	---------------------	--	----

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

LOTTO 7 INFORTUNI

OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

n°	Criteri di valutazione	punti max	Opzioni previste offerta tecnica		punti T max
1	Abrogazione del recesso per sinistro	10	MIGLIORATIVA	Eliminazione dell'articolo 9 "Recesso dal contratto in caso di sinistro"	10
2	Aumento Somma Assicurata per la garanzia "Spese di trasporto a carattere sanitario" – operante per tutte le categorie	10	MIGLIORATIVA 1	€ 3.000	5
			MIGLIORATIVA 2	€ 4.000	10
3	Aumento Somma assicurata per la garanzia "Danni estetici" operante per tutte le categorie	10	MIGLIORATIVA 1	€ 4.000	5
			MIGLIORATIVA 2	€ 5.000	10
4	CATEGORIA C - Aumento Somma assicurata "Rimborso spese mediche da infortunio" per la categoria C "Personale asili nido, vigili urbani, Amministrativi, Tecnici e Operai"	10	MIGLIORATIVA 1	€ 3.000	5
			MIGLIORATIVA 2	€ 5.000	10
5		10	MIGLIORATIVA 1	€ 3.000	5

	CATEGORIA D - Aumento Somma assicurata "Rimborso spese mediche da infortunio" per la categoria D "Volontari del servizio di protezione civile"		MIGLIORATIVA 2	€ 5.000	10
6	CATEGORIA E - Aumento Somma assicurata "Rimborso spese mediche da infortunio" per la categoria E "Volontari iscritti a tempo determinato e/o indeterminato ad iniziative del Comune di importanza sociale, a scopi umanitari, di solidarietà e/o di altro genere"	10	MIGLIORATIVA 1	€ 3.000	5
			MIGLIORATIVA 2	€ 5.000	10
7	CATEGORIA F - Aumento Somma assicurata "Rimborso spese mediche da infortunio" per la categoria F "Volontari in genere non compresi nelle precedenti categorie 4 e 5, stagisti, tirocinanti, personale temporaneamente assunto anche in forza di accordi con altri enti o per obblighi di legge"	10	MIGLIORATIVA 1	€ 3.000	5
			MIGLIORATIVA 2	€ 5.000	10

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

LOTTO 8 KASKO

OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

n°	Criteri di valutazione	punti max	Opzioni previste offerta tecnica		punti T max
1	Abrogazione del recesso per sinistro	10	MIGLIORATIVA	Eliminazione dell'articolo 9 "Recesso dal contratto in caso di sinistro"	10
2	Aumento somma assicurata Qualsiasi danno	10	MIGLIORATIVA 1	Somma assicurata € 40.000 per veicolo/evento	5
			MIGLIORATIVA 2	Somma assicurata € 45.000 per veicolo/evento	10
3	Cristalli - aumento somma assicurata	10	MIGLIORATIVA 1	Massimale € 2.000 per veicolo/evento	5
			MIGLIORATIVA 2	Massimale € 2.500 per veicolo/evento	10
4	Beni trasportati - aumento somma assicurata	10	MIGLIORATIVA 1	Massimale € 3.000 per veicolo/evento	5
			MIGLIORATIVA 2	Massimale € 3.500 per veicolo/evento	10
5	Soccorso stradale - aumento somma assicurata"	10	MIGLIORATIVA 1	Massimale € 1.000 per veicolo/evento	5
			MIGLIORATIVA 2	Massimale € 1.500 per veicolo/evento	10
6	Veicolo sostitutivo - aumento somma assicurata	10	MIGLIORATIVA 1	Massimale € 100 per giorno € 450 per evento	5
			MIGLIORATIVA 2	Massimale € 150 per giorno € 600 per evento	10
7	Abrogazione esclusione dei danni alla fanaleria e allo specchio retrovisore esterno.	10	MIGLIORATIVA	Abrogazione dell'ultimo punto dell'art. 28 esclusioni: "limitatamente ai cristalli, sono esclusi i danni alla fanaleria e allo specchio retrovisore esterno."	10

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

LOTTO 9 RCA CVT LIBRO MATRICOLA

OFFERTA TECNICA: massimo 70 punti

L'attribuzione del punteggio tecnico avverrà con i criteri di seguito presentati:

All'offerta che preveda l'accettazione integrale del capitolato verranno attribuiti zero punti.

Verranno attribuiti fino ad un massimo di 70 punti per le varianti migliorative predefinite come da elenco di seguito rappresentato:

n°	Criteri di valutazione	punti max	Opzioni previste offerta tecnica		punti T max
1	Abrogazione del recesso per sinistro	10	MIGLIORATIVA	Eliminazione dell'articolo 9 "Recesso dal contratto in caso di sinistro"	10
2	Aumento limite Ricorso terzi da incendio	10	MIGLIORATIVA 1	Massimale € 4.000.000 per sinistro	5
			MIGLIORATIVA 2	Massimale € 5.000.000 per sinistro	10
3	Riduzione Scoperto/Franchigia Kasko	10	MIGLIORATIVA 1	Nessuno scoperto franchigia € 250	5
			MIGLIORATIVA 2	Nessuno scoperto e nessuna franchigia	10
4	Aumento limite Bagaglio	10	MIGLIORATIVA 1	Massimale € 400 per evento e per veicolo fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 6.500	5
			MIGLIORATIVA 2	Massimale € 600 per evento e per veicolo fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di € 8.000	10
5	Riduzione Scoperto/Franchigia Eventi Sociopolitici	10	MIGLIORATIVA 1	Nessuno scoperto franchigia € 150	5
			MIGLIORATIVA 2	Nessuno scoperto e nessuna franchigia	10

6	Riduzione Scoperto/Franchigia Eventi Naturali	10	MIGLIORATIVA 1	Nessuno scoperto franchigia € 150	5
			MIGLIORATIVA 2	Nessuno scoperto e nessuna franchigia	10
7	Aumento limite di indennizzo Assistenza stradale – Opzione 2 Rimborsio	10	MIGLIORATIVA 1	Trasporto sino a 75 km dal luogo del sinistro con il massimo di € 1.500	5
			MIGLIORATIVA 2	Trasporto sino a 100 km dal luogo del sinistro con il massimo di € 2.000	10

Punteggio finale: Punteggio Offerta tecnica + Punteggio Offerta economica

18.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'Offerta Economica più conveniente verrà attribuito il punteggio massimo pari a punti 30.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con l'uso della formula matematica di seguito esemplificata:

$$\text{punteggio offerta economica offerta in esame} = 30 \times \frac{\text{prezzo offerta più bassa}}{\text{prezzo offerta in esame}}$$

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.

18.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'aggiudicazione verrà effettuata in base alla seguente formula:

$$\text{PTOT} = \text{PT} + \text{PE}$$

dove

PTOT = punteggio totale;

PT = punteggio conseguito dall'offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-parametri di natura tecnica);

PE = punteggio conseguito dall'offerta economica.

Il punteggio complessivo è dato dalla somma di tutti i punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte (OT+OE), al fine di stilare la graduatoria.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le date delle operazioni di gara saranno comunicate agli offerenti tramite la PAD più volte citata.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante si riserva di procedere all'esame delle offerte con le modalità dell'inversione procedimentale.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La *Commissione giudicatrice* procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La *Commissione giudicatrice* procede *relativamente a ciascun singolo lotto* all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La *Commissione giudicatrice* rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la *Commissione giudicatrice* redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino, per l'elemento economico, un premio offerto corrispondente ad una percentuale di sconto pari o superiore al 50% rispetto all'importo posto a base di gara, nel caso di offerte pervenute in numero pari o superiore a 5.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine (non superiore a quindici giorni/ in caso di urgenza sette giorni) dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, assistito dalla Commissione giudicatrice, procede per ciascun lotto, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 0, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata per ciascun lotto in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro *60 giorni* dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica, mediante sottoscrizione della polizza assicurativa contenente tutte le condizioni dell'offerta tecnica ed economica (scrittura privata).

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 1216/1961, i contratti di assicurazione sono esenti dall'imposta di registro e dalla formalità della registrazione.

25. CLAUSOLA BROKER

L'Ente si avvale dell'assistenza del Broker "AON S.P.A." in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente e conformemente al disposto della "Clausola Broker" contenuta nei Capitolati Tecnici - schemi contratti di polizze.

Il Broker provvederà a far emettere alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria il contratto assicurativo del quale forma parte integrante e prevalente, su tutte le altre condizioni di polizza, il Capitolato Tecnico. Il contratto dovrà essere sottoscritto, per la Compagnia aggiudicataria, dal Legale rappresentante della Compagnia di assicurazione, ovvero dal Rappresentante in Italia nel caso di Compagnia estera, o da un suo procuratore speciale da chi abbia i poteri di legale rappresentanza e, per l'Ente, dal Dirigente del Settore Finanziario.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnia con la quale verrà stipulato, modificato, prorogato e/o rinnovato il contratto, nella misura dell'aliquota provvigionale nella forma di un compenso fisso fondato sulla percentuale, applicata al premio imponibile, individuata nella misura che non potrà assumere un valore superiore del 10% del premio imponibile.

Il Broker dovrà dichiarare le provvigioni percepite per ogni polizza assicurativa

Tale remunerazione del Broker è parte dell'aliquota riconosciuta dalla società alla propria rete di vendita e non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- o gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- o le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- o ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de

quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati.

Titolare del trattamento dati: Comune di Gallarate – Via Verdi, 2 – 21013 Gallarate (VA) – posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel 0331.754111. Responsabile protezione dati personali: contattabile alla mail ordinaria responsabilepdp@comune.gallarate.va.it. I dati, provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Gallarate anche su richiesta dell'interessato/a e/o di terzi e nell'ambito delle previsioni normative che disciplinano l'attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l'attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l'attività per la quale i dati sono trattati. L'interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un'autorità di controllo. La comunicazione dei dati personali è obbligo legale/contrattuale/requisito necessario in assenza del quale è preclusa l'attivazione e/o prosecuzione del relativo procedimento. Gallarate. **2026**

IL RUP

Tiziana Restuccia

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)